

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **DIVISE E CALZATURE** PER IL PERSONALE E I MILITI VOLONTARI DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA PER GLI **ANNI 2024/2025**

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di divise e calzature per il personale e i militi volontari del pronto soccorso della Pubblica Assistenza della Spezia, aventi le caratteristiche descritte nel presente Capitolato tecnico.
2. L’importo massimo complessivo per la durata biennale dell’appalto è pari ad € 20.000,00 (IVA esclusa).
4. Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.
5. In ogni caso l’importo a base d’asta costituisce una mera previsione in quanto l’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dalla Ditta alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dalla Pubblica Assistenza della Spezia in base all’effettivo fabbisogno. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato.
6. Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Ditta si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza poter fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.
8. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi.
9. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.

ART. 2 – DURATA

1. Il contratto stipulato con la Pubblica Assistenza della Spezia avrà durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto.

2. La Pubblica Assistenza della Spezia si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 20.000 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà verrà comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria è obbligata a:

- effettuare le consegne, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7;
- assicurare che gli articoli forniti siano conformi alle norme vigenti e alle specifiche tecniche previste nel presente capitolato d'appalto.
- assicurare la costituzione di adeguate scorte presso i propri magazzini, al fine di garantire, per ciascun articolo, un assortimento di capi per ciascuna taglia e misura.
- provvedere alla personalizzazione delle divise attraverso l'applicazione di patch/serigrafie o altro riportanti il logo della Pubblica Assistenza della Spezia o secondo le indicazioni che verranno indicate in sede di ordinazione;
- applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore e ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa;
- osservare tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 4 – TIPOLOGIE DELLA FORNITURA

1. Le tipologie e le specifiche delle forniture sono le seguenti:

- emorepellenza ISO16603
- elasticità/antiabrasione ISO 12497
- alta visibilità ISO CE EN 20471

➤ **DIVISE PRONTO SOCCORSO DIPENDENTI COLORE ARANCIONE N.15**

❖ **Pantaloni : colore arancione**

Taglie : da definire

❖ **Giacca: colore arancione con serigrafia/patch allegati, in foto**

Taglie : da definire

❖ **Pile : collo alto, colore blu**

Taglie : da definire

❖ **Scarpe: scarponcino antinfortunistico alto, colore nero/giallo**

Numeri: da definire

2. I quantitativi presunti di ciascuna tipologia di articolo richiesto sono i seguenti:

Tipologia Fornitura	Quantità presunta
Pantaloni	15 (n. 1 pezzi per n. 15 addetti)
Pile e/o Maglia Termica	15 (n. 1 pezzi per n. 15 addetti)
Giacca	15 (n. 1 pezzi per n. 15 addetti)
Scarpe	15 (n. 1 pezzi per n. 15 addetti)

➤ **DIVISE PRONTO SOCCORSO MILITI VOLONTARI COLORE ARANCIONE N.35**

❖ **Pantaloni : colore arancione**

Taglie : su richiesta

❖ **Giacca: colore arancione con serigrafia/patch allegati, in foto**

Taglie : su richiesta

❖ **Pile : collo alto, colore blu**

Taglie : su richiesta

❖ **Scarpe:** scarponcino antinfortunistico alto, colore nero/rosso

❖ **Numeri:** su richiesta

Tipologia Fornitura	Quantità presunta
Pantaloni	35 (n. 1 pezzi per n. 35 addetti)
Pile e/o Maglia Termica	35 (n. 1 pezzi per n. 35 addetti)
Giacca	35 (n. 1 pezzi per n. 35 addetti)
Scarpe	35 (n. 1 pezzi per n. 35 addetti)

ART. 5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

1. Tutti i capi indicati all'art. 4 del presente capitolato, oltreché essere in possesso delle specifiche tecniche previste dall'art. 4 del presente capitolato devono altresì rispettare i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

ART. 6 RILEVAZIONE TAGLIE/MISURE

1. La Ditta è tenuta alla rilevazione delle taglie/misure di tutti gli articoli da fornire per ogni addetto fruitore.
2. La rilevazione dovrà essere effettuata da personale della Ditta presso la Sede della Pubblica Assistenza della Spezia.
3. Entro7.. giorni dalla stipula del contratto la Ditta dovrà procedere alla rilevazione delle taglie/misure concordando date e ora dell'attività.
4. Entro ...7.. giorni lavorativi dal completamento della rilevazione delle taglie/misure la Ditta deve far pervenire, via e-mail, all'ufficio economato della Pubblica Assistenza i dati rilevati.

ART. 7 – ASSISTENZA

1. Qualora la Pubblica Assistenza rilevi una difformità di quantità degli articoli consegnati rispetto all'ordinativo ovvero una difformità di qualità (articolo non ordinato o articolo difforme, viziato o

difettoso) o una difformità della taglia, provvederà a trasmettere via PEC o via mail, puntuale e dettagliata segnalazione alla Ditta attivando le procedure per la regolarizzazione della fornitura.

2. In tali casi la Ditta si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione, la merce non conforme, concordando con la Pubblica Assistenza le modalità di ritiro.

3. La Ditta dovrà provvedere alla consegna della merce effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, entro 10 (dieci) giorni dalla segnalazione.

4. Nel caso in cui la Ditta abbia già fatturato la merce difforme o inviata in quantità superiore all'ordinativo, la stessa dovrà procedere all'emissione della nota di credito a parziale storno della fattura già emessa.

5. Se la Ditta, trascorsi 10 (dieci) giorni consecutivi solari dalla data della segnalazione, non avrà provveduto alle sostituzioni la Pubblica Assistenza potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla Ditta l'eventuale maggior costo. Nel caso in cui la Pubblica Assistenza decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare le penalità di cui al successivo articolo 9.

6. Nel caso in cui la Pubblica Assistenza ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

ART. 8 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

1. La Ditta dovrà fornire qualsiasi quantitativo, senza fissare né un quantitativo né un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

2. Gli articoli dovranno essere consegnati in esatta conformità agli ordinativi formali, che verranno emessi dalla Pubblica Assistenza mezzo PEC o e-mail, in modo anche scaglionato nell'arco del periodo temporale di riferimento, in base alle necessità dell'Azienda.

3. Nei suddetti ordini, in base alle specifiche esigenze dell'Azienda, saranno specificate le diverse tipologie di divise o calzature, nonché le relative misure.

3. Le consegne dovranno essere effettuate, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, **entro ...7... giorni dalla ricezione dell'ordine**, presso la sede della Pubblica Assistenza della Spezia negli orari concordati con il personale dell'Ufficio Economato.

4. Eventuali consegne urgenti dovranno essere evase **entro 24 ore dalla ricezione dell'ordine.**

5. Nel caso in cui la Ditta si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta (via mail o pec) all'ufficio Economato della Pubblica Assistenza per consentire all'Azienda di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito alla Ditta dell'eventuale differenza di prezzo.

6. Gli oneri relativi alla consegna sono interamente a carico della Ditta.

ART. 9 PENALITA'

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura o di ritardo nella sostituzione degli articoli non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero riscontrati difettosi potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Qualora le controdeduzioni vengano valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia fornito giustificazioni, la Pubblica Assistenza della Spezia potrà procedere all'applicazione delle penali direttamente sul primo pagamento utile.

Data l'esiguità dell'importo dell'appalto non viene richiesto alcun deposito cauzionale

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, la Pubblica Assistenza della Spezia potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Pubblica Assistenza della Spezia può chiedere la risoluzione del contratto, di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice del civile, nei seguenti casi:

- in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti;
- in caso di recidiva nei ritardi delle consegne e nell'effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate;
- in caso di cessione totale o parziale del contratto a terzi;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento nell'appalto;
- in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di grave imperizia e/o negligenza da parte della Ditta tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- in caso di concordato preventivo e di fallimento;
- in caso di consegna di articoli non conformi a quelli offerti;
- negli altri casi previsti dall'art 122 del D.lgs. 36/2023.

2. Con la risoluzione del contratto, la Pubblica Assistenza affiderà a terzi la fornitura, in danno alla Ditta, alla quale saranno addebitate le eventuali spese aggiuntive sostenute dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

3. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda, sui beni della Ditta medesima. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla Ditta stessa.

4. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 11 RECESSO

1. Ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Pubblica Assistenza della Spezia, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura;

- nel caso in cui, a seguito di raffronto con i prezzi relativi a prodotti di nuova immissione sul mercato che risultino possedere le stesse caratteristiche quali/quantitative, il contratto risulta eccessivamente oneroso.

2. Il recesso verrà effettuato mediante l'invio di una lettera a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

3. In caso di esercizio di tale facoltà da parte della Stazione Appaltante, la Ditta non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo, oltre a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La Ditta non potrà subappaltare alcuna fornitura del presente contratto senza esplicita autorizzazione della Pubblica Assistenza della Spezia.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art 119 del Codice.

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; risponde, inoltre, degli eventuali danni arrecati dai suoi collaboratori nella esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando la Pubblica Assistenza della Spezia da qualsiasi responsabilità che al riguardo le venisse mossa.

ART. _ 14 PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica: codice univoco UF7M50
3. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. _ 15 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Ditta è obbligata a comunicare per iscritto, entro 10 giorni dall'aggiudicazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi ai sensi dell'art.3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. _ 16 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione della presente procedura o nell'esecuzione del contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di La Spezia.

ART. _ 17 TRATTAMENTO DEI DATI

La Ditta provvederà al trattamento dei dati personali, che dovessero essere acquisiti durante la fornitura, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016, assumendo anche direttamente nei confronti dei terzi, la veste di soggetto Responsabile del trattamento.